



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

ERLICHER DINO, Presidente
CUCCARO MICHELE, Relatore
DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 177/2023 depositato il 15/06/2023

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03MB00179 2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03MB00179 2022 IRAP 2016

- sul ricorso n. 223/2024 depositato il 10/06/2024

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03MB01215 2023 IRES-ALTRO 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2024 depositato il 03/10/2024

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Direzione Provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate – sulla base di quanto riferito dalla Corte dei Conti nella Relazione sul Rendiconto della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015/16 - invitava la società Ricorrente_1 S.p.A. Unipersonale a fornire documentazione contabile ed extracontabile relativa all'acquisizione degli immobili e degli spazi necessari per la costruzione del Museo delle Società_1 (Società_1) di proprietà della società.

La raccolta delle risorse finanziarie necessarie per la predetta acquisizione avveniva mediante il ricorso alla emissione di due prestiti obbligazionari verso terzi:

A. Prestito obbligazionario stipulato in data 03/12/2010 dell'importo di € 15.000.000,00 e scadenza 31/03/2020, con tasso di remunerazione corrisposto pari all'Euribor 3 mesi più spread pari a 1,34%;

B. Prestito obbligazionario stipulato in data 03/12/2010 dell'importo di € 47.000.000,00 e scadenza 31/03/2012, con tasso di remunerazione corrisposto pari all'Euribor 3 mesi più spread pari a 0,90%;

Quest'ultimo prestito era più volte oggetto di rifinanziamento.

A partire dall'anno 2011, la PAT controbilanciava l'indebitamento conseguente alla restituzione dei predetti prestiti obbligazionari contratti dalla propria società "strumento" (Ricorrente_1 Spa) attraverso l'erogazione di contributi appositamente deliberati. Tali contributi, erogati in quote annuali di € 6.030.000,00, erano suddivisi in base ad un piano di ammortamento 2011-2029 che prevedeva una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente calcolata sulla base di un tasso annuale pari al 6,17 %.

Sempre nell'anno 2011, Ricorrente_1 S.p.A. veniva autorizzata mediante la delibera n. 1 della Giunta Provinciale del 14/01/2011 a stipulare due contratti di Interest Rate Swap (di seguito anche IRS) con due istituti di credito, Soc_2 S.p.A. e Ban_1 S.p.A.

Detti contratti, aventi medesima data di partenza (22/02/2011), medesima scadenza (31/12/2029) e medesimo nozionale (31.737.966,30), stabilivano che gli istituti di credito avrebbero corrisposto trimestralmente interessi dovuti al tasso Euribor a 3 mesi più uno spread del 2,775% (per Soc_2) e dello 2,6% (per Ban_1).

Ricorrente_1 avrebbe corrisposto annualmente degli interessi calcolati il primo anno ad un tasso fisso iniziale del 7,661856% e stabilito per gli anni successivi al 6,085089%. Ai predetti interessi annuali, la società avrebbe corrisposto anche una commissione dello 0,059% a favore di Soc_2 e dello 0,008% a favore di Ban_1.

Agenzia delle Entrate, considerato che Ricorrente_1 S.p.A. non opera nel settore creditizio e finanziario e rilevata l'insussistenza dei presupposti per poter considerare i descritti contratti derivati "di copertura", recuperava a tassazione € 1.949.866,45 pari alla somma del differenziale esistente tra gli interessi attivi riscossi e gli interessi passivi pagati sui contratti derivati (€ 1.907.207,29), e le relative commissioni pagate sui contratti swap (€ 42.659,16), in quanto indeducibili per difetto di inerenza.

La società impugnava il descritto provvedimento impositivo con quindici motivi, così sintetizzabili:

- 1) illegittimità e infondatezza dell'avviso di accertamento laddove considera indeducibile il differenziale negativo. L'analisi economico-finanziaria dell'operazione dimostrerebbe, invece, una errata lettura e ricostruzione dei fatti di causa nonché – e questo è il nucleo centrale della difesa - la natura di copertura dei derivati sottoscritti;
- 2) Illegittimità della pretesa IRAP per carenza del presupposto in quanto le commissioni non sono state portate in deduzione dall'imponibile IRAP;
- 3) violazione del contraddittorio endoprocedimentale; illegittimità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento; inesistenza della notificazione; illegittimità della pretesa sanzionatoria.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Agenzia delle Entrate evidenziava come, ancorché Ricorrente_1 avesse intenzione di coprirsi da un rischio di rialzo dei tassi di interesse, di fatto non aveva posto in essere uno swap di copertura, seguendo una logica ab origine pesantemente antieconomica.

Invero, sempre a detta dell'Ufficio, è stato corrisposto alle controparti swap un tasso di interesse troppo oneroso ed è stata strutturata l'operazione in modo talmente complesso da rivelarsi, in fin dei conti, non adatta ad essere classificata secondo il nuovo principio contrabile OIC 32 (e prima del 2016, secondo le indicazioni dello IAS 39 e soprattutto quelle di Banca_2 e Consob), tanto è vero che con l'entrata in vigore di quest'ultimo, essendo obbligata ad iscrivere il fair value dei derivati, essa stessa ha scelto di contabilizzarli come non di copertura.

Né, a questo proposito rileverebbe la difesa della società secondo cui la decisione di trattare i contratti IRS come non di copertura sarebbe derivata esclusivamente dal mancato rispetto dei nuovi parametri, visto e considerato che si trattava di prescrizioni già note da tempo e, in realtà, il mancato riconoscimento dei derivati in questione quale strumento di copertura è ascrivibile alla struttura anomala degli stessi, correlata al mancato allineamento tra il nozionale di riferimento del derivato e il suo sottostante (non costituito da passività ma dal contributo provinciale che matura annualmente interessi attivi).

Evidenziava, altresì, come Corte dei Conti, difformemente da quanto sostenuto da Ricorrente_1,

non solo non avesse considerato i contratti di swap come aventi natura “di copertura”, ma avesse evidenziato che, in presenza di contratti di Interest Rate Swap già in partenza in perdita, l'operazione di indebitamento sottostante si era retta solo sull'apporto della Provincia Autonoma di Trento.

Quanto alle eccezioni di natura formale, evidenziava come la sottoscrittrice dell'atto impositivo impugnato dott.ssa Nominativo_1 fosse all'epoca inquadrata quale funzionario di terza area, come l'atto fosse stato notificato ritualmente e come il contraddittorio endoprocedimentale fosse stato rispettato.

Analogo ricorso veniva presentato sub RG 223/2024 con riferimento all'annualità 2017 ed il relativo fascicolo veniva riunito al primo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi meritano accoglimento.

Il nucleo centrale della controversia consiste nello stabilire se i contratti di Interest Rate Swap stipulati da Ricorrente_1 spa abbiano o meno finalità di copertura.

In caso affermativo deve, invero, ritenersi corretta la deduzione dei costi relativi al differenziale tra gli interessi percepiti e quelli corrisposti ed alle commissioni; in caso contrario, no.

A parere di questa Corte si impone la prima soluzione, come del resto già evidenziato nella precedente sentenza resa tra le stesse parti riguardante le annualità 2013, 2014 e 2015.

Ricorrente_1 ha efficacemente dimostrato - senza ricevere smentita sul punto da parte di Agenzia delle Entrate - come l'operazione di acquisto e finanziamento del futuro Società_1:

1) fosse stata originariamente strutturata attraverso l'autorizzazione della Provincia ad emettere dei prestiti obbligazionari a tasso fisso a lungo termine per anticipare la provvista finanziaria che sarebbe stata fornita dalla medesima PAT con l'erogazione di contributi annuali destinati alla copertura delle rate annuali (capitale e interessi) che essa Ricorrente_1 avrebbe dovuto corrispondere agli obbligazionisti;

2) successivamente, dopo il riscontro che nel particolare periodo storico conseguente alla nota crisi dei mercati finanziari del 2008 era impossibile finanziarsi a lungo termine a tassi fissi ragionevoli, l'operazione fosse stata strutturata dalla PAT autorizzando la ricorrente ad emettere prestiti obbligazionari a breve termine a tasso variabile, rifinanziabili alla scadenza, per mantenere soddisfatta la necessità di disporre da parte di Ricorrente_1 delle somme necessarie all'acquisizione del Società_1.

Restava, peraltro, fermo il vincolo che le somme pagate annualmente da Ricorrente_1 a titolo di rimborso delle rate nel periodo di riferimento dell'operazione (ventennale) non potevano essere superiori al contributo erogato da PAT. Per mantenere detto equilibrio economico – finanziario, PAT autorizzava Ricorrente_1 a stipulare uno o più operazioni di copertura anche per gestire il rischio di tasso di interesse.

Alla luce di quanto sopra appare chiaro come la stipulazione dei contratti di Interest Rate Swap con Soc_2 S.p.A. e Ban_1 S.p.A. non avesse minimamente finalità speculative, ma fosse esclusivamente finalizzata a garantire Ricorrente_1 dal rischio di oscillazione dei tassi di mercato.

La tesi di Agenzia delle Entrate volta a qualificare come ab origine antieconomica l'operazione non coglie nel segno, dal momento che trascura la circostanza che nel corso di un ventennio il tasso di interesse può subire notevolissime oscillazioni.

Appare, del resto, facile osservare come un tasso fisso del 6% - che poteva apparire elevato in un anno a

bassa inflazione quale il 2011 – appaia molto più ragionevole, se non addirittura vantaggioso, in un periodo quale quello presente notoriamente caratterizzato da alta inflazione.

Occorre, peraltro, sgomberare il campo da qualsiasi suggestione circa la pretesa scarsa vantaggiosità dell'operazione per la Provincia Autonoma di Trento adombrata da Agenzia delle Entrate sulla scia di quanto riferito dalla Corte dei Conti nella Relazione sul Rendiconto dell'Ente per l'esercizio finanziario 2015/16, essendo detta valutazione del tutto estranea alla presente sede di giustizia tributaria.

Come anticipato, ciò che qui rileva è esclusivamente se gli IRS stipulati da Ricorrente_1 con i citati istituti di credito avessero finalità di copertura ovvero speculativa e, come detto, questa Corte ritiene che nell'operazione oggetto di contestazione la società ricorrente abbia perseguito una genuina finalità di copertura scevra da qualsivoglia finalità speculativa.

In accoglimento dei ricorsi riuniti si impone, pertanto, l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.

Nonostante l'esito della vertenza appare equo, in ragione della difficoltà della materia esaminata, disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla gli atti impugnati. Compensa interamente le spese di giudizio.